

Annulabili le cessioni dei bonus già accettate

Casa

L'Agenzia interviene sullo stop ai trasferimenti successivi al primo

Le cautele cambiano per i crediti tracciabili e per quelli non tracciabili

Giorgio Gavelli

Diventa possibile, per le cessioni dei bonus fiscali successive alla prima, rifiutare il trasferimento di un credito già erroneamente accettato in piattaforma, sottoscrivendo assieme al cedente l'apposito format messo a disposizione dall'agenzia delle entrate. È la novità contenuta nella circolare 6/E/2024 diffusa ieri, che contiene in allegato il modello di richiesta di rifiuto con le relative istruzioni.

Nel 2022 l'Agenzia, con la Circolare n. 33/E, aveva fornito istruzioni su come intervenire nelle varie casistiche di errore commesse nella comunicazione «di prima cessione», vale a dire quella in cui il primo titolare del bonus segnala alle Entrate l'intervenuto ottenimento dello sconto in fattura o l'avvenuta cessione a terzi. Successivamente, con un provvedimento del 22 settembre 2023, l'Agenzia aveva permesso ai fornitori e ai cessionari dei crediti di procedere all'annullamento:

1 dell'opzione per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili;

2 della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalle opzioni.

La circolare 6/E/2024 risolve una diversa problematica, quella dell'annullamento di una cessione del credito già accettata non nell'ambito della prima comunicazione di cessione, ma nei passaggi successivi, che vedono coinvolti, ad esempio, il prestatore d'opera e l'istituto di credito, ovvero due istituti di credito, oppure l'istituto acquirente e il correntista a cui viene trasferito il bonus. La segnalazione permette di rifiutare l'accettazione del credito già intervenuta, facendo tornare il relativo importo nella disponibilità del cedente, il quale può procedere a una ulteriore cessione ovvero utilizzare il credito in compensazione (se ancora nei termini).

Il modello, sottoscritto digitalmente o con firma autografa sia dal cessionario che dal cedente, deve essere inviato all'indirizzo Pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it; in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori. Le cautele sono differenti a seconda che si tratti di un credito "tracciato" (vale a dire derivante dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022) o meno.

Nel primo caso, infatti, il rifiuto può riguardare una o più delle singole rate del credito (purché non già ceduta a terzi), rammentandosi di revocare l'eventuale opzione per l'utilizzo in compensazione (seguendo le indicazioni del citato Provvedimento del 22 settembre scorso) qualora fosse già stata operata in piattaforma. Nel secondo caso, invece, è sufficiente che il cessionario verifichi di disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto – a seguito dell'accettazione del rifiuto – verrà ridotto il suo plafond per l'importo corrispondente.

Una volta che il rifiuto diviene efficace (la circolare non fornisce una tempistica di riferimento), ne viene data comunicazione agli interessati, i quali potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla piattaforma.

L'Agenzia afferma che eventuali istanze già trasmesse con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le nuove indicazioni e ricorda che questa procedura è differente da quella di cui all'articolo 25 del Dl 104/2023, con cui l'attuale titolare del credito comunica l'intenzione di non utilizzarlo, chiedendone la rimozione dalla piattaforma.

IN BREVE

I precedenti

L'Agenzia è già intervenuta in diverse occasioni sul tema dell'annullamento delle cessioni. La circolare n. 33/E aveva fornito istruzioni su come intervenire nelle casistiche di errori commessi in fase di comunicazione della prima cessione. In questi casi la segnalazione arriva dal primo titolare dell'agevolazione